

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/83 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1983

che modifica ed aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7, 51 e 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1390/81 <sup>(3)</sup> ha esteso ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 <sup>(4)</sup> relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3795/81 <sup>(5)</sup> ha esteso ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 574/72 <sup>(6)</sup> che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che tali estensioni sono entrate in vigore il 1° luglio 1982; che tra l'adozione del regolamento (CEE) n. 1390/81 e tale data anche il regolamento (CEE) n. 2793/81 <sup>(7)</sup> ha modificato i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

considerando che tali modifiche sono state apportate al testo del regolamento (CEE) n. 1408/71 in vigore alla data della loro adozione e che pertanto non si è tenuto conto delle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 1390/71;

considerando in particolare che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1390/81, il regolamento (CEE) n. 1408/71 comprende un nuovo alle-

gato I e che gli altri allegati sono stati nuovamente numerati di conseguenza; che va tenuto conto di tale circostanza per le modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 2793/81; che occorre anche precisare se tali modifiche riguardano i lavoratori non salariati; che lo stesso dicasi per le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, paragrafo 6, lettera b), secondo trattino, e paragrafo 6, lettera g), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2793/81;

considerando che, nella versione italiana dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 è più appropriato usare, rispettivamente, i termini «lavoratori subordinati» e «lavoratori autonomi» invece dei termini «lavoratori salariati» e «lavoratori non salariati»;

considerando che pertanto è necessario modificare opportunamente i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

considerando che è necessario apportare alcune precisazioni all'allegato 2, sezione C, punto 1 e all'allegato 10, sezione C, punti 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando inoltre che è necessario, per maggior chiarezza, aggiornare nel loro insieme i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2000/83 <sup>(8)</sup>; che, a tal fine, è necessario riunire in un unico testo non soltanto le parti che a decorrere dal 1° luglio 1982 subiscono modifiche, ma anche le parti che sono già state modificate, nonché quelle che restano immutate;

considerando che gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono stati aggiornati dai regolamenti (CEE) n. 2474/82 <sup>(9)</sup> e (CEE) n. 799/83 <sup>(10)</sup>; che, per ragioni pratiche, è necessario riunire gli allegati aggiornati in un unico testo che comprenda tutte le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 in vigore al 1° luglio 1982;

<sup>(1)</sup> GU n. C 27 del 2. 2. 1983, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 29. 5. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1981, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 15. 9. 1982, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 89 del 7. 4. 1983, pag. 15.

considerando infine che per ragioni pratiche è necessario modificare le modalità di estensione ai lavoratori autonomi degli accordi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1390/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il titolo, l'indice e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1983.

*Articolo 2*

Il titolo, l'indice e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. BLÜM